

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CAMERINO

(Provincia Di Macerata)

Rep. n.

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
RESIDENZIALE DENOMINATO "PL8 MONTAGNANO",
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
39/2019, IN VARIANTE PARZIALE AL PRG (ART. 26 L.R. 34/1992)"
– CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMERINO E LA SOCIETA'
BOREALE S.R.L.**

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ alle
ore _____ nella sede del Comune di Camerino sita
provvisoriamente in Via Le Mosse n. 10, dinanzi a me, dott. Paolo
Cristiano, Segretario Generale del Comune di Camerino, in qualità di
ufficiale rogante giusto disposto dell'art. 97 del D.lgs 267/2000, sono
personalmente comparsi i sigg.ri:

1) **Arch. Barbara Mattei**, nata a Roma il 03.02.1964 (C.F.:
MTTB64B43H501P), Responsabile del Settore 4[^] - Urbanistica –
Edilizia del Comune di Camerino, ed ivi domiciliato agli effetti del
presente atto, il quale – nominato con decreto del Sindaco n. 1 del
08/01/2020 - agisce in nome, per conto e nell'interesse dello stesso
Comune di Camerino, con sede legale in Camerino, Via Corso Vittorio
Emanuele II n. 17, codice fiscale 00276830437, partita IVA n.
00139900435. Il Comune di Camerino nel proseguo del presente atto
verrà chiamato per brevità "Comune";

2) **Ivana Moreni**, nata a Camerino il 11/04/1954, residente a Camerino in Frazione Cignano n. 7 (C.F.: MRN VNI 54D51 B474D) la quale interviene al presente atto quale amministratore unico/legale rappresentante della Società Boreale S.r.l. con sede in Muccia in via Aldo Moro n. 6 P.IVA: 01962920433, in seguito denominata LOTTIZZANTE, giusta visura camerale del 07/05/2019 in atti.

PREMESSO

- che a seguito di atto Consiglio Comunale n. 51/1998 l'Amministrazione Comunale ha approvato definitivamente il P.R.G. del Comune di Camerino che prevede per l'area interessata ed individuata catastalmente al Foglio n.35 p.lle 493 (porzione) – 763 (porzione); avente una estensione reale complessiva di mq 29.688,17 (da rilievo) la seguente destinazione:

- PL 8 – Montagnano – zona residenziale di espansione C;

- Che la società Boreale S.r.l. ha proposto all'Amministrazione Comunale l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico vigente mediante un progetto di piano di lottizzazione in variante al P.R.G. secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 5 della L.R. 34/92;

- che La variante consiste nella divisione in 2 comparti Edificatori (A e B) della lottizzazione PL 8 Montagnano (Zona Residenziale di espansione C – sottozona C.3 delle NTA del P.R.G.);

- che tale divisione in 2 comparti non comporta modifiche alla distribuzione dei carichi insediativi e delle dotazioni a standard previste dalle N.T.A. del P.R.G. in aggiunta a quelle di norma di cui al

D.M. 1444/1968;

- che il piano é stato esaminato dal Servizio Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale il quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;

- che il Consiglio Comunale ha adottato il Piano e lo schema della convenzione con deliberazione n. 13 del 21/02/2019;

- che il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano e lo schema della convenzione con deliberazione n. 39 del 15/05/2019;

- che nell'anno 2019 il giorno 23 del mese di Luglio è stata stipulata la Convenzione REP. N. 1771 tra il Comune di Camerino e la società Boreale s.r.l.;

- in data 18/06/2020 la società Boreale s.r.l. ha proposto una Variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 26 Legge Regionale 34/92, per adeguare allo stato dei luoghi la distribuzione planimetrica e raccordare la viabilità della PL8 alla Zona per Attrezzature Universitarie, confinante sul lato Ovest, così come meglio rappresentato negli elaborati di variante, agli atti con prot. n. 13400 del 18/06/2020;

- che la società Boreale S.r.l. ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Il piano attuativo risulta in conformità alle previsioni urbanistiche del P.R.G. approvato, nonché nella piena osservanza delle norme sul Regolamento Edilizio e delle norme tecniche di attuazione allegato allo strumento urbanistico vigente.

L'attuazione del piano di Lottizzazione interessa i due Comparti A e B. Il comparto A adiacente alla viabilità esistente ed in continuità con quella prevista dal P.R.G. è costituita da tre lotti residenziali, dal totale degli standard previsti e dalle opere di urbanizzazione necessarie all'adeguato funzionamento del PL 8 MONTAGNANO e delle aree adiacenti.

Essa è convenzionata ed attuata con precedenza rispetto al Comparto B che verrà attuato con apposita convenzione successivamente al Comparto A.

La presente convenzione entra in vigore il giorno stesso della sua registrazione, per una durata di anni 10 (DIECI), salvo proroghe previste dalla legislazione vigente.

ART. 3

Il Lottizzante in relazione al disposto del paragrafo 1, 5^a comma dell'art. 28 della legge 17/08/1942 n. 1150 e successivi aggiornamenti e modifiche, si obbliga per sé e per i suoi aventi causa a cedere gratuitamente al Comune di CAMERINO: l'area necessaria per la realizzazione del totale degli standard e delle opere di urbanizzazione relative al Comparto A previsti per una superficie di mq. 19.538 così come meglio risulta dallo schema di frazionamento previsto nella

tavola "TAV. 3 CATASTALE - SCHEMA DI FRAZIONAMENTO -

AREE PUBBLICHE E PRIVATE", di cui:

parcheggi pubblici mq. 1.486

cabina Enel mq 17

verde pubblico a parco mq. 11.924

verde pubblico mq 3.014

marciapiedi, mq 503

viabilità mq. 2.594

totale mq. 19.538

Le superfici sono così suddivise nei due Comparti:

<u>AREA</u>	<u>COMPARTO A</u>	<u>COMPARTO B</u>
Parcheggi Pubblici	mq. 1.486	mq. 0,00
Cabina Enel	mq 17	mq 0,00
Verde pubblico a parco	mq. 11924	mq. 0,00
Verde pubblico	mq 3.014	mq 0,00
Marciapiedi	mq. 503	mq. 661
Viabilità	mq. 2.594	mq. 1.558
Totale	mq. 19.538	mq. 2.219

Le superfici destinate ad urbanizzazioni relative al Comparto B verranno realizzate con apposita convenzione come indicato nell'Art. 2.

ART. 4

Le aree di cui agli art. 2 e 3, relative al Comparto A, sono state già cedute al Comune di Camerino con atto del 04/12/2019,

REPERTORIO N.38.590 RACCOLTA N.16.474, mentre la zona a Verde Pubblico oggetto della presente Variante verrà ceduta entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione. Tali aree sono contrassegnate ed evidenziate nella tavola "TAV. 3 CATASTALE - SCHEMA DI FRAZIONAMENTO - AREE PUBBLICHE E PRIVATE" e tavola "TAV. 5 PLANIMETRIA PROGETTO E VERIFICHE URBANISTICHE".

La proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dal soggetto attuatore sarà attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune essendo le opere realizzate direttamente su aree già in proprietà di quest'ultimo, seppure il possesso effettivo interverrà solo ad avvenuto collaudo favorevole, con la formale presa in carico.

Il Lottizzante si impegna ad eseguire, a propria totale cura e spesa il frazionamento di tutte le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione oggetto di cessione gratuita al Comune, ed a farsi carico delle conseguenti spese notarili.

Il Lottizzante si impegna ad eseguire altresì a proprie spese tutte le opere di urbanizzazione relative al Comparto A ed all'allacciamento delle infrastrutture a rete alle linee comunali extra comparto, in conformità con quanto disposto da regolamenti e norme comunali.

Anche dopo la cessione delle aree il Lottizzante resta obbligato al completamento totale delle opere convenzionate da effettuare su queste e della loro manutenzione sino all'avvenuto collaudo favorevole, con la formale presa in carico.

ART. 5

Tutte le opere prescritte dovranno essere realizzate secondo progetti approvati dall'amministrazione comunale.

Il rilascio dell'idoneo titolo edilizio abilitativo è subordinato all'acquisizione da parte del Lottizzante dei pareri rilasciati dagli Enti Gestori dei servizi a rete, da altri Enti istituzionalmente preposti (ENEL, TELECOM, ITALGAS, ASSM, ASUR ecc) e dagli uffici tecnici comunali.

Il Lottizzante si impegna fin da ora a realizzare le opere in conformità alle indicazioni/prescrizioni impartite dai sopra citati Enti.

Le opere di urbanizzazione sono costituite da quelle previste nel Comparto A e da quelle necessarie all'allacciamento alle infrastrutture a rete per l'intero PL 8 MONTAGNANO, e sono così articolate:

- STRADE E PARCHEGGI

Strade, spazi di sosta e di parcheggio provvisti di adeguata segnaletica stradale e completi di impianto di pubblica illuminazione come previsto dal Codice della strada e dal suo Regolamento di attuazione, percorsi pedonali, sia fiancheggianti la sede stradale che collocati altrove, ma comunque riservati al pubblico passaggio;

- VERDE ATTREZZATO

Il verde attrezzato e relative opere di arredo dovranno prevedere la preparazione del terreno, concimazione e lavorazione profonda, nonché la semina a prato e la superficiale piantumazione, impianti di arredo, raccolta acque, illuminazione e attrezzature per il gioco, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo edilizio abilitativo e nel rispetto del progetto esecutivo.

Nel rispetto delle osservazioni formulate dalla Provincia di Macerata al n. 2) e n. 3) del punto I. del dispositivo del Decreto presidenziale n. 83 del 18/04/2019, di seguito riportate:

“2) Gli interventi da realizzare nell’area da destinare a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) dovranno essere conformi alle NA del PAI vigente, ed in particolare all’art. 12 comma 3 lettera I).

3) La Convenzione del piano di lottizzazione che dovrà essere stipulata tra il Comune e i lottizzanti, dovrà prevedere un sistema di controllo e manutenzione di efficienza delle opere di drenaggio riguardanti l’area interessata dalle perimetrazioni PAI F - 16_0851 e F-16_0974.”,

considerato che l’area destinata a Verde Pubblico a Giardino e Parco (art. 13 NTA del PRG) è all’interno dell’area perimetrata come area soggetta a dissesto PAI F-16_0851 e F-16_0974, dove in precedenza sono state realizzate opere di stabilizzazione del versante attraverso la realizzazione di trincee drenanti - Delibera CIPE n. 35/2005 – Cod. MC-004-F, il Lottizzante è tenuto a prevedere un sistema di controllo e manutenzione di efficienza delle opere di drenaggio di cui sopra fino al collaudo e presa in carico dell’area a Verde attrezzato da parte dell’Amministrazione comunale.

- **INFRASTRUTTURE A RETE**

Le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all’articolo 40 della legge 1 agosto 2002, n. 166;

Rete fognaria

Le fognature dovranno essere realizzate con reti separate per le acque meteoriche e per quelle nere, in base a prescrizioni preventivamente fornite dall'Ente gestore del servizio.

Rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà realizzata in base a prescrizioni preventivamente fornite dall'Ente gestore del servizio e comporterà la fornitura e posa in opera di idonee condotte.

Rete distribuzione del gas metano

La rete dovrà essere realizzata in base alle prescrizioni preventivamente fornite dall'Ente gestore del servizio.

Rete pubblica illuminazione

La rete di pubblica illuminazione dovrà essere realizzata in base ad un progetto esecutivo redatto in conformità alle prescrizioni preventivamente fornite dall'ufficio tecnico comunale, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di pretendere l'armonizzazione con le caratteristiche dei corpi illuminanti già esistenti in zona.

Rete distribuzione dell'energia elettrica

Il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, come pure le eventuali cabine di trasformazione, dovrà essere realizzato in base ad accordi preventivamente sottoscritti con l'ENEL.

Rete telefonica

Dovrà essere realizzata la predisposizione delle canalizzazioni e dei pozzetti, delle scatole di derivazione, contestualmente alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione, in base ad accordi preventivamente sottoscritti dai Lottizzanti con l'ente gestore.

Allacciamenti

Si tratta degli allacciamenti alle preesistenti reti anche da realizzarsi all'esterno dell'area di intervento, ma tali da risultare al diretto servizio del nuovo insediamento.

A tali opere sono riconducibili anche le chiusure in maglia dei servizi a rete, da prevedersi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale o dell'Ente gestore del servizio, per una più corretta funzionalità gestionale dei servizi stessi.

ART. 6

Con la stipula della presente Convenzione si riconosce:

- che le OO.UU. già autorizzate con Permesso di Costruire prot. n. 25530 del 17/12/2019 ed iniziate il giorno 18/12/2019, come da verbale di consegna lavori, possono regolarmente proseguire;
- che il progetto delle OO.UU. sarà integrato con l'area a Verde Pubblico inserita con la Variante Parziale al P.R.G. oggetto della presente Convenzione non appena la stessa sarà definitivamente approvata;
- che i tempi per la realizzazione delle OO.UU. rimangono di 36 mesi dalla data di inizio lavori (18/12/2019) del relativo Permesso di Costruire prot. n. 25530 del 17/12/2019.

- ART. 7

Il Comune rilascerà i permessi di costruire sui lotti individuati nel Comparto A, solo dopo che verrà data formale comunicazione di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione di cui agli artt. 4 e 5 della presente convenzione.

Il Lottizzante si impegna ad eseguire e realizzare le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente articolo 5, entro i periodi di tempo di seguito elencati:

- ENTRO 24 (VENTIQUATTRO) MESI DALLA DATA DELLA FIRMA DELLA PRESENTE CONVENZIONE:

a- Tutte le opere stradali ed i parcheggi, ad eccezione del manto di usura della carreggiata, della pavimentazione dei marciapiedi e di altre opere minori di finitura (stato dei lavori corrispondente: scavi e rinterri, ricarico stradale completo, massicciata, intasamento superficiale, marciapiedi, cordoli stradali e zanelle);

b- L'impianto di illuminazione pubblica, comprese le canalizzazioni complete di pozzetto di allaccio alla rete esistente e pozzetti di allaccio per ogni singolo lotto;

c- L'impianto della rete idrica comprese le canalizzazioni complete di pozzetto di allaccio alla rete esistente e pozzetti di allaccio per ogni singolo lotto;

d- La rete fognaria, comprese le canalizzazioni complete di pozzetto di allaccio alla rete esistente e pozzetti di allaccio per ogni singolo lotto;

e- Rete fognante suddivisa in acque bianche ed acque nere, comprese le canalizzazioni complete di pozzetto di allaccio alla rete esistente e pozzetti di allaccio per ogni singolo lotto;

f- Le canalizzazioni per la distribuzione dell'energia elettrica;

g- le canalizzazioni per la distribuzione della rete telefonica;

h- le tubazioni per la rete di distribuzione del gas metano;

i- stato dei lavori corrispondente: esecuzione di tutte le canalizzazioni degli impianti tecnologici, impianto elettrico, idrico e fognario funzionante; impianto di pubblica illuminazione funzionante; pozzetti a livello definitivo, cabine di trasformazione di lottizzazione; allacci delle reti alle linee pubbliche;

- ENTRO 36 (TRENTASEI) MESI DALLA DATA DELLA FIRMA DELLA PRESENTE CONVENZIONE:

a- tutte le restanti opere ed il completamento delle segnaletiche orizzontali e verticali compresa la piantumazione prevista;

b- stato dei lavori corrispondente a quello necessario per la collaudabilità della lottizzazione, compresa la segnaletica orizzontale e verticale.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

Detti lavori dovranno essere completati e collaudati prima della presentazione al Comune della Segnalazione Certificata per l'Agibilità (SCA).

Se la esecuzione delle opere di urbanizzazione previste non verrà effettuata nei tempi di cui alla presente convenzione, il Comune di Camerino intimerà al Lottizzante il rispetto degli stessi;

Il Lottizzante dovrà effettuare i lavori entro e non oltre i successivi 90 (NOVANTA) giorni; se, a seguito di sopralluogo si constatasse che il Lottizzante non abbia eseguito le opere nei tempi prescritti dalla intimazione, il Responsabile del Servizio provvederà a sospendere gli eventuali Permessi di Costruire rilasciati relativi all'edificazione dei lotti

e non potrà rilasciare ulteriori Permessi di Costruire nei lotti previsti nel Comparto A, fino a quando il Lottizzante non avrà regolarizzato le opere in rapporto ai tempi di convenzione.

I successivi Permessi di Costruire relativi all'edificazione dei lotti verranno rilasciati solo a seguito di verbale dell'U.T.C. sul rispetto dell'esecuzione dei lavori previsti dal progetto delle opere di urbanizzazione convenzionate.

Le opere di cui sopra potranno essere consegnate al Comune solo dopo formale comunicazione da parte del Lottizzante di avvenuta ultimazione delle opere, previa verifica e collaudo da parte del Comune o di un tecnico laureato con oltre dieci anni di ininterrotta iscrizione all'Ordine Professionale indicato dall'Amministrazione Comunale.

Gli oneri alla prestazione professionale e ad eventuali prove e verifiche richieste dal collaudatore saranno a carico del Lottizzante.

Fino alla emissione del certificato di collaudo, l'efficienza e la completa manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere dovranno essere assicurate dal Lottizzante.

ART. 8

Il rilascio dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione degli interventi edilizi privati è subordinato a:

- Stipula della presente convenzione;
- Effettivo inizio dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione come risultante da apposito verbale sottoscritto dai Lottizzanti e dal Direttore dei Lavori;

Le Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA) dei fabbricati del Comparto A potranno essere inoltrate agli uffici comunali competenti solo dopo l'avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione. Le Segnalazioni Certificate di Agibilità potranno essere presentate previa verifica delle seguenti condizioni:

- Gli impianti di rete dovranno essere funzionalmente collegati, correttamente funzionanti;
- Le aree pubbliche dovranno essere accessibili in sicurezza e prive di accantieramenti;

Le richieste inoltrate in mancanza delle condizioni di cui sopra (collaudo ecc...) verranno sospese in attesa di perfezionamento delle stesse.

ART. 9

All'atto del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi edilizi privati, il Lottizzante ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, è tenuto a corrispondere al comune il contributo totale commisurato alle opere di urbanizzazione secondarie nonché al costo di costruzione, di cui alla Legge n. 10/77 con le modalità e le garanzie stabilite dall'Amministrazione Comunale e negli importi che risulteranno dalla applicazione dei regolamenti regionali e comunali vigenti al momento del rilascio stesso.

ART. 10

Il lottizzante, in relazione al disposto dell'art. 28 della Legge 17/08/1942 n. 1150 e successivi aggiornamenti, ha costituito la garanzia fidejussoria di seguito specificata, dell'importo pari al 100%

della previsione di spesa delle opere da eseguire nella lottizzazione, e perciò pari ad euro 546.241,60 (diconsi cinquecentoquarantaseiMILA duecentoquarantuno/60) a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere in oggetto del Comparto A e della manutenzione delle opere e dei lavori medesimi: Polizza assicurativa stipulata in data 24/06/2019 con la Compagnia ITAS MUTUA , con sede in Ascoli Piceno, via Indipendenza n. 42. Tale garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 30 (TRENTA) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Camerino. Tale garanzia potrà essere diminuita o svincolata solo con autorizzazione del Responsabile Ufficio Urbanistica, dopo l'avvenuto collaudo (parziale o totale) e presa di possesso da parte del Comune di Camerino delle opere di urbanizzazione previste. La garanzia potrà essere ridotta in relazione allo stato di avanzamento dei lavori eseguiti previa presentazione da parte del Direttore dei Lavori di relazione tecnica asseverata riguardante lo stato delle opere eseguite e la loro corretta esecuzione.

ART. 11

Qualora, in dipendenza dell'aumento dei costi di costruzione, la garanzia prestata, non copra pienamente l'esecuzione delle opere al cui costo é riferita, il Comune ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento una integrazione della stessa in ragione all'aggiornamento

dei costi reali con riferimento al 100% dell'aumento dei materiali da costruzione elencati sulla stima allegata alla lottizzazione.

ART. 12

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi in sostituzione del Lottizzante, ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando questi non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune l'abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a giorni 30 (TRENTA).

ART. 13

Con il collaudo e la presa in carico delle opere di urbanizzazione e degli standard del Comparto A viene trasferito al Comune l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria che fino a tale passaggio è di esclusiva competenza del Lottizzante.

Art. 14

Il Lottizzante, ultimati i lavori di urbanizzazione previsti all'art. 5 del presente atto, può chiedere il collaudo e la loro acquisizione all'ufficio tecnico; questi, fatti salvi i disposti degli artt. 11 e 12, entro mesi 6 (SEI) procederà a far eseguire il collaudo, a spese del lottizzante, e provvederà all'acquisizione delle opere medesime.

ART. 15

Qualora il Lottizzante proceda alla alienazione delle aree lottizzate, in parte o tutte, dovrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti, gli oneri di cui alla convenzione stipulata, facendone specifica menzione

nell'atto di passaggio di proprietà; di tale alienazione dovrà essere effettuata specifica comunicazione all'ente da parte del Lottizzante.

Il Lottizzante ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo resteranno comunque solidalmente responsabili verso il Comune dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione.

ART. 16

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del Lottizzante, che si riserva di chiedere le relative agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Committente, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive modificazioni, informa il Lottizzante che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario Generale del Comune di Camerino ho redatto il presente atto, su n. _17 pagine. Il presente contratto viene da me letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE: f.to Arch. Barbara Mattei

PER IL LOTTIZZANTE: f.to Sig.ra Ivana Moreni

IL SEGRETARIO GENERALE: